

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

1. FINALITA' E OBIETTIVI

Ai sensi dell'art. 5 della l.r. 23/2004, è costituito un Fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito delle società cooperative e dei loro consorzi beneficiari della legge regionale medesima. La gestione del Fondo è curata dalla Finpiemonte.

2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici del Fondo le società cooperative e i loro consorzi (di seguito indicati come soggetti beneficiari), che abbiano presentato a Finpiemonte domanda di finanziamento a tasso agevolato, approvata dal Gruppo tecnico di valutazione previsto dal programma di intervento di cui all' art. 6 della l.r. 23/2004.

3. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E PROCEDURE

La richiesta di accesso al Fondo di garanzia può essere presentata a Finpiemonte con le seguenti modalità:

- a. contestualmente all'inoltro della domanda di finanziamento agevolato ai sensi del programma di intervento vigente , di cui all' art. 6 della l.r. 23/2004;
- b. in una fase successiva della citata istanza, ma comunque prima dell'emissione della delibera bancaria

La domanda di accesso al Fondo di garanzia deve essere presentata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, alla delibera dei criteri e alla presente determinazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445 e s.m.i., dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

4. MODALITA' DI AGEVOLAZIONE

La garanzia interviene a copertura dell'80% del finanziamento complessivo ottenuto dalla cooperativa - esclusivamente per investimenti NON immobiliari - pro-quota sui fondi regionali e su quelli bancari. La prestazione della garanzia avverrà a costo zero e consentirà di ottenere uno spread fisso pari ad 1 punto sul tasso applicato dalla banca al finanziamento con fondi propri.

Il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui la banca non potrà richiedere - per il medesimo finanziamento – ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Il limite massimo di intervento del Fondo di garanzia è pari a Euro 560.000,00.

5. CAUSE DI REVOCA DEI BENEFICI

Le garanzie concesse a favore dei soggetti beneficiari sono revocate quando intervengono le cause di revoca del finanziamento agevolato previste dal programma degli interventi vigente alla data di presentazione della richiesta.

Nei casi di revoca del finanziamento agevolato il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione, con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite della Finpiemonte – una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al tasso legale pro tempore vigente. La commissione dovrà essere corrisposta anche nel caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario, per il periodo di fruizione della garanzia regionale.

6. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Le agevolazioni disposte dalla presente norma verranno concesse nel rispetto della disciplina comunitaria sul "De minimis" (Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione).

L'equivalente sovvenzione lorda sarà calcolato sulla differenza tra la gratuità dell'intervento regionale ed il costo di mercato di una garanzia con caratteristiche analoghe*.

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche fatta eccezione per tutte le normative che ammettono la cumulabilità con la normativa "de minimis".

* Nel dettaglio, il calcolo dell'ESL viene effettuato secondo i criteri dettati dal D.M. 23 settembre 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico.